



Deliberazione Giunta Regionale n. 283 del 24/07/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

Linee guida per i controlli sulle società partecipate dalla Regione Campania

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) il nuovo Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania, adottato con Regolamento n. 12 del 15/12/2011 (di seguito Regolamento), con l'articolo 7 ha attribuito ai Dipartimenti la competenza in merito alla vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e al controllo analogo sulle società in house di riferimento;
- b) con la deliberazione di Giunta regionale n. 752 del 21/12/2012, si è precisato che l'attività di controllo sulle società partecipate deve intendersi rivolta alle strategie e alla gestione della singola partecipata, incluso il rispetto degli istituti normativi, nonché al controllo analogo per le società cosiddetto "in house" anche frazionato;
- c) l'allegato alla delibera n. 752/2012 e s. m. i. individua le società partecipate dalla Regione riconducendole alla competenza dei rispettivi Dipartimenti individuati *ratione materiae*;
- d) la medesima delibera istituisce un tavolo di coordinamento e confronto composto dai Capi Dipartimento o loro delegati e dal Capo dell'Avvocatura o suo delegato per specifici aspetti legati a vicende societarie che interessano materie interdisciplinari;
- e) con successiva delibera n. 21 del 29/01/2013 sono state approvate le Direttive per il controllo analogo degli organismi "in house" della Regione Campania (di seguito Direttive), in cui è stabilito che l'esercizio del controllo analogo è articolato nelle fasi di programmazione e indirizzo, controllo strategico e gestionale, ispezione e verifica; e che il Capo Dipartimento propone le iniziative utili per la soluzione delle eventuali criticità gestionali rilevate;

Considerato che

- a) per assicurare uniformità e omogeneità di comportamento da parte dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali, si rende indispensabile regolare l'esercizio dei controlli da condurre sulle società partecipate dalla Regione;
- b) a tal fine occorre definire criteri, modalità e procedure comuni nella trattazione dei controlli e sulla tempistica dei flussi informativi, nonché avere un riferimento unitario degli istituti normativi che a livello regionale e nazionale regolano la materia delle società partecipate dagli enti territoriali;

Preso atto che

- a) con nota n. 840841 del 06/12/2013 il Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico, nella funzione di coordinamento in materia di società partecipate regionali, su proposta del Comitato interdipartimentale di cui all'articolo 39 del Regolamento, ha assunto l'iniziativa per la costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di proporre un documento che (i) individui le fonti normative; (ii) delinei il sistema e la tipologia dei controlli; (iii) definisca le modalità operative e le fonti informative per l'esercizio dei medesimi;
- b) il Gruppo di lavoro - costituito nell'ambito del tavolo di coordinamento e confronto di cui alla delibera 752/2012 - ha formulato una proposta di Linee guida per l'esercizio dei controlli di cui alle DGR 752/2012 e DGR 21/2013 sulle società partecipate dalla Regione;
- c) il documento redatto dal Gruppo incaricato si compone delle Linee guida per il controllo delle società partecipate, con allegate schede di dettaglio per l'esercizio dei controlli pertinenti gli istituti normativi, nonché tabelle specifiche per la rilevazione periodica di fatti societari rilevanti;

Considerato altresì che

- a) la nota e fisiologica dinamicità, varietà e stratificazione interessante la normativa di riferimento per le partecipazioni pubbliche richiede che le schede di controllo siano oggetto di periodici aggiornamenti;
- b) per realizzare una modalità di controllo integrato sull'operato delle società occorre impartire indirizzi alle Direzioni generali che rispetto ai soggetti partecipati dalla Regione assumono anche ruolo di committenza;
- c) è opportuno, in materia di controllo, semplificare e omogeneizzare i comportamenti societari e i correlati procedimenti amministrativi; nonché disporre di una rete informativa che metta a sistema le varie fonti e base dati;

Ritenuto di

- a) approvare le Linee guida per il controllo delle società partecipate, allegate come parte sostanziale del presente provvedimento;
- b) istituire in via permanente - nell'ambito del tavolo di coordinamento e confronto di cui alla delibera n. 752/2012 - un Gruppo di lavoro incaricato di aggiornare periodicamente gli allegati delle Linee guida;
- c) affidare al Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico o suo delegato il coordinamento del Gruppo composto dai Dirigenti di staff dei Dipartimenti cui è demandata la competenza in materia di controlli e da un delegato dell'Avvocatura, coadiuvati da funzionari dei rispettivi Dipartimenti; le attività sono svolte a titolo gratuito;
- d) demandare ai Dipartimenti, nell'ambito del medesimo gruppo e in coerenza con analoghe iniziative tese a conseguire le medesime finalità, la proposizione delle misure necessarie alla realizzazione di una rete informativa che, mettendo a sistema le varie fonti e base dati, possa supportare le attività di controllo; le attività del gruppo concorrono a definire il fabbisogno dell'utente Regione nell'ambito delle iniziative che coinvolgono la società in house Sviluppo Campania per il supporto alla gestione delle società partecipate, alla realizzazione di un sistema operativo connesso alle contabilità analitiche delle società per le esigenze conoscitive, informative, di trasparenza e il consolidamento dei dati contabili e amministrativi;
- e) precisare che l'assetto delle competenze dipartimentali e della governance in materia societaria restano disciplinate dal Regolamento e dalle delibere di Giunta n. 752/2012 e n. 21/2013 a cui si rinvia;
- f) dare indirizzo alle Direzioni generali di rapportarsi e interagire con i Dipartimenti competenti sulle singole società anche per la definizione dei contratti di servizio e/o degli atti relativi ad affidamenti, assicurando coerenza tra programmazione e attuazione;
- g) dare altresì indirizzo alle Direzioni Generali, nella gestione del rapporto contrattuale o convenzionale regolante le attività oggetto della commessa, di assumere le iniziative descritte nelle Linee guida per conseguire un controllo integrato sulla performance delle società partecipate;
- h) demandare ai Dipartimenti la proposizione delle modifiche degli statuti che si ritenessero necessarie per armonizzarli alle disposizioni in materia di controllo societario e di controllo analogo;
- i) precisare che le alienazioni e le acquisizioni di servizi e di beni mobili ed immobili di importo superiore a € 40.000,00, di cui al punto 4.4, lettera e), delle Direttive per il controllo analogo degli

organismi in house della Regione Campania allegati alla delibera n. 21/2013, sono sottoposti al controllo preventivo solo se non già proposti alla Regione, con adeguata evidenza e chiarezza, nei documenti di programmazione o previsionali previsti dalle medesime Direttive;

- j) dare indirizzo alle società partecipate in via totalitaria o maggioritaria di adottare, per le assunzioni del personale, il conferimento di incarichi interni ed incarichi esterni, la fornitura di beni e servizi e gli appalti di lavori, regolamenti coerenti con quelli adottati dall'Amministrazione Regionale;

Visti

- a) il Regolamento n.12/2011;
- b) la delibera n. 752/2012;
- c) la delibera n. 21/2013;
- d) il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria n. 1 del 28/12/2012;
- e) il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria n. 1 del 03/06/2013

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- 1) di approvare le Linee guida per il controllo delle società partecipate, allegati come parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di istituire in via permanente - nell'ambito del tavolo di coordinamento e confronto di cui alla delibera n. 752/2012 - un Gruppo di lavoro incaricato di aggiornare periodicamente gli allegati delle Linee guida;
- 3) di affidare al Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico o suo delegato il coordinamento del Gruppo composto dai Dirigenti di staff dei Dipartimenti cui è demandata la competenza in materia di controlli e da un delegato dell'Avvocatura, coadiuvati da funzionari dei rispettivi Dipartimenti; le attività sono svolte a titolo gratuito;
- 4) demandare ai Dipartimenti, nell'ambito del medesimo gruppo e in coerenza con analoghe iniziative tese a conseguire le medesime finalità, la proposizione delle misure necessarie alla realizzazione di una rete informativa che, mettendo a sistema le varie fonti e base dati, possa supportare le attività di controllo; le attività del gruppo concorrono a definire il fabbisogno dell'utente Regione nell'ambito delle iniziative che coinvolgono la società in house Sviluppo Campania per il supporto alla gestione delle società partecipate, alla realizzazione di un sistema operativo connesso alle contabilità analitiche delle società per le esigenze conoscitive, informative, di trasparenza e il consolidamento dei dati contabili e amministrativi;
- 5) di rinviare per l'assetto delle competenze dipartimentali e della governance in materia societaria al Regolamento e dalle delibere di Giunta n. 752/2012 e n. 21/2013;

- 6) di dare indirizzo alle Direzioni generali di rapportarsi e interagire con i Dipartimenti competenti sulle singole società anche per la definizione dei contratti di servizio e/o degli atti relativi ad affidamenti, assicurando coerenza tra programmazione e attuazione;
- 7) di dare altresì indirizzo alle Direzioni Generali, nella gestione del rapporto contrattuale o convenzionale regolante le attività oggetto della commessa, di assumere le iniziative descritte nelle Linee guida per conseguire un controllo integrato sulla performance delle società partecipate;
- 8) di demandare ai Dipartimenti la proposizione delle modifiche degli statuti che si ritenessero necessarie per armonizzarli alle disposizioni in materia di controllo societario e di controllo analogo;
- 9) precisare che le alienazioni e le acquisizioni di servizi e di beni mobili ed immobili di importo superiore a € 40.000,00, di cui al punto 4.4, lettera e), delle Direttive per il controllo analogo degli organismi *in house* della Regione Campania allegate alla delibera n. 21/2013, sono sottoposti al controllo preventivo solo se non già proposti alla Regione, con adeguata evidenza e chiarezza, nei documenti di programmazione o previsionali previsti dalle medesime Direttive;
- 10) di dare indirizzo alle società partecipate in via totalitaria o maggioritaria di adottare, per le assunzioni del personale, il conferimento di incarichi interni ed incarichi esterni, la fornitura di beni e servizi e gli appalti di lavori, regolamenti coerenti con quelli adottati dall'Amministrazione Regionale;
- 11) di demandare al Dipartimento per la Programmazione e lo sviluppo economico le attività connesse alla costituzione del Gruppo di lavoro permanente e ai relativi lavori;
- 12) demandare ai Dipartimenti la predisposizione di analoghe Linee guida per gli enti e gli organismi di riferimento partecipati e/o dipendenti dalla Regione diversi dalle società; le Linee guida sono redatte, d'intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria ed in coerenza con le indicazioni dallo stesso fornite, da un gruppo di lavoro costituito dai titolari delle strutture dipartimentali cui compete l'attività di vigilanza e controllo;
- 13) di trasmettere la presente delibera ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, alle società partecipate dalla Regione e al BURC per la pubblicazione.



Regione Campania

Linee guida per il controllo delle società partecipate dalla Regione

Le presenti Linee guida affiancano e integrano le disposizioni in materia di controlli contenute negli statuti, nei contratti di servizio, in deliberazioni della Giunta e negli atti di indirizzo regionali.

Sono rivolte ai Dipartimenti, agli uffici regionali e alle società partecipate direttamente e indirettamente dalla Regione in via totalitaria e maggioritaria, incluse le società in house.¹ Esse forniscono indirizzi operativi per l'esercizio dei controlli rivolti alle strategie, alla gestione della singola partecipata e al rispetto dei principi di buona amministrazione e degli istituti normativi, definendo attività e procedure.

Con le necessarie limitazioni in relazione alla natura e alla quota della partecipazione al capitale sociale, le Linee guida sono modello di riferimento anche per l'esercizio dei controlli sulle società partecipate in via minoritaria.

1. Contesto di riferimento

Il nuovo ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, adottato con Regolamento n. 12 del 15/12/2011 attribuisce ai Dipartimenti la competenza in merito alla vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento (cfr. articolo 7).

La Giunta regionale, con delibera n. 752 del 21/12/2012, ha esteso l'attività di controllo dei Dipartimenti a tutte le società partecipate precisandone finalità e contenuti; ha richiamato le competenze trasversali che fanno capo al Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico; e definito il contributo atteso dalle Direzioni generali per le attività istruttorie e per quelle amministrative.²

Con successiva delibera n. 21 del 29/01/2013 la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il controllo analogo degli organismi *in house* della Regione Campania che hanno definito le modalità di esercizio del controllo analogo, prevedendo le seguenti fasi distinte per finalità (i) programmazione e indirizzo; (ii) controllo strategico e gestionale; (iii) poteri d'ispezione e di verifica.

Il sistema dei controlli rivolti alle società partecipate dalla Regione si ispira al sistema integrato dei controlli interni della pubblica amministrazione per cui è diretto a valutare:

- congruenza tra obiettivi fissati e risultati raggiunti e, conseguentemente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione (cd. controllo strategico);
- efficacia, efficienza ed economicità della gestione per ottimizzare, anche mediante proposizione di interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati raggiunti (cd. controllo di gestione);
- legittimità, regolarità e correttezza degli atti di gestione (cd. controllo amministrativo e contabile).

2. Poteri di indirizzo, programmazione e controllo

I poteri di indirizzo, programmazione e controllo sulle società partecipate dalla Regione sono esercitati, per le rispettive competenze, dai seguenti organi:

- 1 Per maggioritarie si intendono le società di cui la Regione detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza assoluta del capitale.
- 2 La delibera ha precisato che - fermo restando la titolarità dei diritti dell'azionista e la funzione di indirizzo e delega del Presidente della Giunta Regionale - i singoli Dipartimenti, avvalendosi del contributo delle Direzioni generali, curano l'attività istruttoria e preparatoria sugli ordini del giorno delle sedute assembleari per le società partecipate attribuite alla propria competenza raccordandosi con il Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico per il successivo esercizio dei diritti connessi alla proprietà societaria, secondo le modalità previste dalla normativa civilistica generale e da eventuali particolarità stabilite dagli atti costitutivi delle singole società e/o da patti parasociali. I singoli Dipartimenti e le rispettive Direzioni generali assumono e/o predispongono, per le società partecipate attribuite alla propria competenza e nel rispetto della normativa di riferimento, gli atti e i provvedimenti necessari, presupposti e conseguenti, alle deliberazioni assembleari.



Regione Campania

- Presidente della Giunta regionale;
- Giunta regionale;
- Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico;
- Dipartimento competente sulla partecipata;
- Direzione Generale competente anche nella veste di committente.

Le attribuzioni in materia di società partecipate in capo al Presidente e alla Giunta regionale sono definite dallo Statuto regionale, da cui comunque derivano.

Compiti e attribuzioni del Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico derivano dalla LR 1/2007 (articolo 2), dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e dalla DGR 752/2012. In tale ambito - per le finalità trasversali di cui ai predetti atti e per gli aspetti che interessano i diritti del socio - il Dipartimento svolge azione di indirizzo, coordinamento e raccordo anche per la raccolta di dati e documenti costituenti il patrimonio informativo sulle società del portafoglio regionale per le finalità di pubblicazione e alimentazione delle basi dati e informative anche esterne.

Compiti e attribuzione dei Capi Dipartimento tutti, come in premessa specificato, derivano dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011, dalla DGR 752/2012 e dalla DGR 21/2013, al cui contenuto si rinvia per quanto non contemplato nelle presenti Linee guida.

L'esigenza di assicurare un approccio integrato per l'esercizio dei controlli e il contenimento della spesa richiede che le Direzioni Generali interagiscano con i Dipartimenti anche per la definizione dei contratti di servizio e/o degli atti relativi ad affidamenti, assicurando coerenza tra programmazione e attuazione; e altresì che le Direzioni Generali controparti di un rapporto contrattuale o convenzionale regolante le attività oggetto della commessa:

- curino il controllo, anche in loco, sulla gestione della commessa per verificarne correttezza, regolarità e rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e il conseguimento dei risultati attesi;
- adottino in via diretta atti e iniziative rivolte alla società per la rimozione di disfunzioni o anomalie nella esecuzione o amministrazione della commessa, dandone comunicazione al Capo Dipartimento competente sulla partecipata;
- trasferiscano al Dipartimento competente per la partecipata tutti gli atti necessari per l'elaborazione del Piano degli obiettivi di cui alla DGR 21/2013.

Fermo restando i doveri e i poteri di corretta amministrazione di cui sono titolari gli organi deputati alla gestione delle società (es. amministratori e dirigenti), in considerazione dell'uso di risorse pubbliche, l'azione di controllo della proprietà pubblica da parte delle competenti funzioni dell'amministrazione titolare della partecipazione è concomitante, affiancandola e integrandola, a quella dell'organo di controllo societario. Detto organo è infatti titolare di poteri propri derivati dalla legge, riassumibili nella vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul controllo di legalità inteso come rispetto dello statuto e della legge, ossia del complesso delle norme che trovano applicazione alle società in proprietà pubblica.³

I componenti degli organi di controllo informano senza indugio la Regione di eventuali criticità rilevate nel corso della propria attività. In ogni caso, è facoltà della Regione chiedere agli organi stessi notizie in merito all'andamento dell'attività delle società e controlli su specifici aspetti della gestione.

³ Si fa, ad esempio, riferimento al complesso normativo che interessa il reclutamento del personale, l'affidamento di consulenze, le procedure di acquisizione di beni e servizi e il rispetto dei vincoli normativi volti al contenimento della spesa.



Regione Campania

3. Attività di controllo

Nell'esercizio dei controlli va tenuto presente che essi sono più o meno penetranti in relazione alla natura e alla quota della partecipazione al capitale sociale.⁴ Nondimeno la natura pubblica della partecipazione al capitale richiede attenzione all'uso delle risorse, tanto più quando la dimensione partecipativa è tale, di maggioranza o totalitaria, da agevolare l'azione di indirizzo. Laddove la società è *in house* - ossia, per statuto, soggetta a più penetranti poteri di controllo da parte del socio pubblico - il controllo è di tipo analogo a quello da esercitare sui propri uffici e non è soggetto a particolari limitazioni e si avvale di strumenti e previsioni normative dedicate.

L'azione di controllo da parte della Regione, nelle sue diverse declinazioni, è esercitata nel continuo sebbene trovi una scansione temporale connessa ai momenti tipici della vita sociale (es. report periodici, bilancio annuale). Essa si articola nelle seguenti fasi dalle cui risultanze trae alimento:

- monitoraggio e acquisizione di risultati e dati;
- verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause;
- proposizione di iniziative correttive;
- proposizione di iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale.

3.1 Monitoraggio e acquisizione dati

Il flusso informativo tra società e Regione è continuo. L'attività di monitoraggio avviene su dati e notizie rilevate dalle diverse fonti informative istituzionali (es. documentazione di bilancio, relazione degli amministratori e/o dell'organo di controllo), periodicamente richieste dalla Regione (es. report standard) ovvero risalenti da attività di acquisizione a seguito di specifiche iniziative (es. report ad hoc, richiesta atti, accertamenti cartolari o in loco).

Per l'esercizio di controlli andamentali, costituiscono fonte informativa minima standard da inviare ai Dipartimenti:

- convocazione delle assemblee e trasmissione della documentazione inerente gli argomenti in discussione, da inviare agli uffici dipartimentali in tempo utile per le attività istruttorie necessarie a orientare la volontà del socio; in particolare quando la discussione riguarda il bilancio di esercizio o situazioni economico-patrimoniali infrannuali la documentazione firmata, inclusiva degli allegati di corredo, va trasmessa alla Regione nel rispetto dei termini di legge o di statuto e comunque con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea;⁵
- documentazione firmata relativa ai bilanci di esercizio approvati sia della partecipata diretta che delle eventuali società da questa partecipate (cd. indirette regionali) e relativi allegati;⁶
- relazione semestrale su attività aziendali e avanzamento obiettivi, nonché sui fatti rilevanti della gestione, la relazione è prodotta entro il mese successivo alla scadenza del semestre;

La documentazione relativa ai bilanci, anche infrannuali, è inoltrata firmata in originale ovvero tramite pec in cui si attesti la conformità degli atti agli originali depositati presso la società.

Il bilancio di esercizio è sempre redatto in forma non abbreviata.

In relazione alle specifiche esigenze informative nella qualità di socio pubblico e per non appesantire la interlocuzione con ripetute richieste, anche provenienti da soggetti istituzionali esterni, le società sono

⁴ Trattandosi di società private a partecipazione pubblica, esse sono soggette alla norme del codice civile, dello statuto nonché delle regole di natura pubblicistica.

⁵ Considerate le esigenze istruttorie che spesso coinvolgono più uffici dell'amministrazione, si ritiene congruo un anticipo di 15 gg rispetto alla data dell'assemblea.

⁶ Si fa riferimento agli schemi contabili dello stato patrimoniale e del conto economico, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 codice civile, alla relazione dell'organo cui è affidato il controllo contabile e di quello cui è affidato il controllo legale, nonché ai relativi verbali di approvazione tratti dai libri sociali.



Regione Campania

oggetto di una rilevazione annuale periodica che si sostanzia nella compilazione di tabelle tipo. Entro il primo trimestre di ogni anno e con riferimento all'esercizio precedente, le società inviano alla Regione le tabelle di cui all'allegato 1, firmate dal rappresentante legale e vistate dall'organo di controllo. Si tratta di una rilevazione specifica dedicata al socio pubblico, nelle more che si realizzi un sistema di rilevazione informatizzato.

Le fonti informative sopra illustrate non hanno la pretesa di esaurire il fabbisogno di conoscenza dei fatti aziendali, per cui la Regione si riserva di chiedere integrazioni e chiarimenti, nonché nuove e specifiche richieste sia in via generale a tutte le società, che particolare rivolte alla singola partecipata.

La trasmissione delle informazioni comunque rese alla Regione non esaurisce il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione sui rispettivi siti web disposti dalla normativa di riferimento.

3.2 Verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause

Dati e informazioni comunque raccolti nell'attività conoscitiva e di controllo sono oggetto di esame da parte degli uffici regionali per valutare:

- coerenza tra gestione, finalità e obiettivi;
- adeguatezza dei mezzi rispetto a finalità e obiettivi;
- criticità della gestione che possono riflettersi sugli equilibri della gestione;
- rispetto dei principi a cui deve essere ispirata la gestione societaria;
- rispetto degli istituti normativi cui, a diverso titolo, sono soggette le società partecipate.

Il mancato, parziale o incompleto invio della documentazione e delle informazioni comunque richieste, tale da compromettere la conoscenza dei fatti aziendali e la capacità di controllo, in quanto inadempimento rispetto agli indirizzi e/o agli obblighi di statuto, è oggetto di valutazione e motivo di attivazione di specifici procedimenti amministrativi (cfr. infra).

Per le attività volte a verificare il rispetto degli istituti normativi, gli uffici regionali adottano una metodologia comune. A tal fine si rinvia alle schede allegate (allegato 2) che compendiano i riferimenti di legge che trovano nel tempo applicazione alle società partecipate dalla Regione. La nota dinamicità, varietà e stratificazione normativa interessante la platea cui esse si applicano non consente di ritenere che le schede esauriscano gli aspetti cui nel tempo deve essere rivolta l'attività di controllo. Esse sono perciò oggetto di periodici aggiornamenti da parte di apposito gruppo di lavoro costituito nell'ambito del tavolo di coordinamento e confronto di cui alla DGR 752/2012 e adottato con provvedimento ricognitivo formale.

Le schede di controllo sono elaborate per aree tematiche e strutturate per consentire una rapida consultazione e guidare le attività di verifica secondo un contenuto minimo omogeneo.

Le attività istruttorie conseguenti alle verifiche⁷ sono volte a individuare le iniziative da assumere in chiave correttiva.

3.3 Iniziative correttive

Individuate le cause e le azioni da assumere il Dipartimento competente sul soggetto partecipato, se del caso anche tramite le Direzioni Generali, propone alla società le iniziative utili per la soluzione delle criticità gestionali rilevate.

In relazione alla criticità e alla soluzione da praticare, tali iniziative possono essere dirette alla società e/o coinvolgere altre funzioni regionali. L'azione correttiva può quindi consistere in un atto di indirizzo, in un atto amministrativo o in una deliberazione di Giunta, nella definizione di uno specifico obiettivo per la società ovvero nell'aggiornamento di un obiettivo già assegnato nell'ambito delle attività di programmazione.

⁷ Espletate con richieste di chiarimenti e integrazioni, acquisizione di atti e attivazioni dei poteri ispettivi e dirette agli organi amministrativi, come a quelli deputati al controllo e alle funzioni regionali committenti.



Regione Campania

3.4 Iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale

Laddove la criticità rilevata richiede siano assunte iniziative più pregnanti - in quanto le cause accertate a seguito delle attività istruttorie risiedono nel mancato rispetto di indirizzi, istituti normativi e/o sono comunque riconducibili a comportamenti non ispirati a una sana e prudente gestione - il Dipartimento competente sulla singola società, anche tramite le Direzioni Generali, valuta le iniziative del caso e la sussistenza di un agire degli organi societari non riconducibile alle fisiologiche dinamiche del ciclo degli affari e della committenza.

In particolare il Dipartimento competente sulla società, se del caso anche tramite le Direzioni Generali, formula osservazioni o richieste di chiarimenti, segnalando eventuali azioni correttive e chiedendo il riscontro in tempi certi espressamente individuati. Le richieste possono essere rivolte all'organo di amministrazione e all'organo di controllo che, in ragione dei propri doveri e poteri di vigilanza, richiamati in precedenza, può condurre verifiche in proprio o essere destinatario di specifica richiesta di accertamento da parte del socio.

Se le iniziative assunte e le eventuali ulteriori attività istruttorie non sono sufficienti a ritenere superata la criticità rilevata ed è accertato che la sua soluzione permane nella competenza dell'organo di amministrazione, occorre che all'azione di richiamo segua un procedimento di infrazione. Il procedimento è delicato in quanto risponde a principi di legalità pubblicistici e civilistici e produce effetti nella sfera individuale a secondo della gravità dell'infrazione.⁸

Nei casi di specie il Dipartimento, se del caso anche tramite le Direzioni Generali, diffida l'organo di amministrazione a eliminare le cause entro termini certi espressamente individuati; la diffida è indirizzata per conoscenza anche all'organo di controllo. Viene così avviato un percorso di correzione dei comportamenti e di tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale che coinvolge gli organi sociali, tra cui l'assemblea dei soci.⁹

Resta ferma la possibilità di proporre e procedere direttamente alla revoca dell'organo di amministrazione nei casi in cui essa discende da violazione di legge accertata, ovvero le infrazioni sono di gravità tale da suggerirla.

Laddove fosse valutata la sussistenza di un danno, il Dipartimento competente sulla società, se del caso anche tramite le Direzioni Generali, istruisce quanto occorre per proporre l'azione di responsabilità sociale e individuale verso gli organi coinvolti e un esposto alla Procura della Corte dei Conti.¹⁰

8 Ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile, l'organo di amministrazione è revocabile dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Sebbene l'articolo non faccia riferimento espresso all'articolo 2449 c.c., così come modificato dall'art. 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, si può ritenere, secondo le ultime pronunce della Cassazione, che per quanto riguarda la giusta causa di revoca, essa possa riguardare circostanze, anche oggettive, non integranti necessariamente un inadempimento, richiedendo tuttavia pur sempre un *quid pluris* rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso *ad nutum*).

Fermo restando il preventivo coinvolgimento del Collegio dei Sindaci nei casi di rilevanti criticità, sono applicabili gli articoli 2392 c.c. e seguenti relativi alla responsabilità degli Amministratori e del Direttore Generale.

9 Un possibile svolgimento procedurale prevede la promozione delle iniziative necessarie affinché l'argomento sia oggetto di discussione in una assemblea dei soci convocata ad hoc e - qualora anche a seguito di deliberazione assembleare l'organo di amministrazione non provvedesse a rimuovere le cause della criticità - la proposizione al Presidente, titolare della partecipazione e soggetto cui è riferibile il rapporto fiduciario con gli esponenti societari, delle iniziative necessarie affinché l'assemblea proceda alla revoca e alla sostituzione dell'organo di amministrazione.

10 I contenuti degli esposti sono regolati dalla nota interpretativa n. 9434/2007P del 02/08/2007 della Procura generale della Corte dei Conti.



Regione Campania

L'azione sociale di responsabilità a tutela del patrimonio della società è in prima istanza promossa dalla società su deliberazione dell'assemblea.¹¹ In alternativa - laddove motivatamente preferibile, e comunque nei casi di inerzia - l'azione è promossa dalla Regione per il tramite dell'Avvocatura.

L'azione individuale di responsabilità è sempre proposta all'Avvocatura che la promuove.

¹¹ A esempio, dal nuovo organo di amministrazione insediatosi successivamente alla revoca del precedente.

SCHEDE NORMATIVE E DI CONTROLLO

1. AFFITTI
2. AUTO DI SERVIZIO
3. BENI, SERVIZI E CONSULENZE
4. BILANCIO
 - 4.1 Contabilità
 - 4.2 Ricapitalizzazione
 - 4.3 Risultato di esercizio
5. COMPENSI
6. ORGANI SOCIALI
 - 6.1 Composizione
 - 6.2 Incompatibilità
7. PERSONALE
 - 7.1 Reclutamento
 - 7.2 Mobilità
 - 7.3 Spesa personale (solo per il 2013)
8. TRASPARENZA
9. VARIE

SCHEDA N. 1 “AFFITTI”

risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, aziende e società regionali sono ubicate, salvo disposizione contraria, in immobili appartenenti alla Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze indifferibili e transitorie. La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento, temporalmente definito, per l'utilizzo delle sedi definitive.

1.2 Art. 4, comma 11, L.R. n. 24 del 27/07/12 (Campania zero)

Le economie derivanti dall'applicazione della presente legge non possono finanziare ulteriori spese. (omissis)

Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
1. Contratti di locazioni in essere 2. Piano di trasferimento 3. Richiesta di disponibilità sedi alla Regione	Verificare: 1) Esigenze indifferibili e transitorie 2) Disponibilità regionali	1. Invito ad adeguarsi alla norma 2. Ricordare quanto previsto dall'art. 4, comma 11 L.R. n. 24/2012 3. Eventuale avvio di ulteriori procedimenti previsti dalle linee guida.	07/08/12

SCHEDA N. 2 “AUTO DI SERVIZIO”

2.1 Art. 1, comma 12, L.R. n. 4 del 15/03/11

Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e **società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria** dalla Regione non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro.

2.2 Art. 1, comma 11 e 13, L.R. n. 4 del 15/03/11

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell'ambito delle funzioni di protezione civile nonché alle autovetture utilizzate per servizi di protezione personale di cui al [decreto legge 6 maggio 2002, n. 83](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale), convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1 della legge 2 luglio 2002, n. 133](#).

13. Gli enti, le agenzie, le aziende e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione che **ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione**, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l'eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell'ente inadempiente.

2.3 Art. 3, comma 1 e 4 L.R. n. 24 del 27/07/12 (Campania zero)

4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l'elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
2.1	Modalità di utilizzo auto di servizio	Richiesta di attestazione dell'Organo amministrativo società	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	17/03/11
2.2	1) Elenco delle auto di servizio, 2) Modalità di utilizzo 3) Eventuale piano di riduzione. 4) Utilizzo secondo criteri omogenei definiti dalla G.R. e nei limiti di spesa di legge	Verifica predisposizione elenco, piano di utilizzo, riduzione auto di servizio e rispetto limite 80% spesa 2009.	Sospendere erogazioni a qualsiasi titolo e sollecitare inoltro elenco da parte delle società	17/03/11
2.3	1) Elenco delle auto di servizio 2) Modalità di utilizzo 3) Abolizione auto di servizio non coerenti con i servizi essenziali	Verifica possesso auto di servizio e se l'utilizzo è coerente con i servizi essenziali di cui alle D. G.R. n. 652 e 662 del 13/11/2012	Sollecitare dismissioni auto di servizio non coerenti con elenco dei servizi essenziali	07/08/12

SCHEDA N. 3 “BENI, SERVIZI E CONSULENZE”

3.1 Art. 2, comma 2, della L.R. n. 1 del 19/01/2007

Le società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria adottano per l'acquisto di beni o servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, procedure di selezione comparativa pubblica.

3.2 Art. 1, comma 6, L.R. n. 4 del 15/03/2011

Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione.

3.3 Art. 1, comma 8, L.R. n. 4 del 15/03/11 come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a, della L.R. n. 1 del 27/01/12

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli enti strumentali e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

R. n. 4 del 15/03/11 sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1 del 27/07/12

Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale

3.5 Art. 3, comma 6, L.R. n. 24 del 27/07/12 (Campania zero)

I dirigenti della Regione, gli assessori regionali, gli amministratori delle società regionali ed i direttori generali di agenzie regionali non possono avvalersi di consulenze retribuite, affidate a professionalità esterne all'amministrazione regionale, ferma restando l'applicabilità ai relativi enti dei limiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
3.1	1) Regolamento acquisti e servizi 2) Adozione per l'acquisto di beni o servizi delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	Verifica tabella specifica da rilevazione periodica e controllo coerenza con la normativa di riferimento.	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	23/01/07
3.2	La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella per pubblici dipendenti	Controllo tabella specifica da rilevazione periodica e verifica che la spesa non sia superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	17/03/11
3.3	Spese per sponsorizzazioni	Verifica tabella specifica da rilevazione periodica.	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	29/01/12
3.4	Spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Verifica presenza attestazione del collegio sindacale su inerenza spesa previste dalla norma	In sede di approvazione di bilancio sollecitare il collegio a produrre l'attestazione di inerenza delle spese. In caso di non inerenza avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	28/01/12
3.5	Gli amministratori delle società regionali non possono avvalersi di consulenze retribuite , affidate a professionalità esterne all'amministrazione regionale.	Verifica presenza di spesa per consulenza nella tabella specifica da rilevazione periodica.	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	28/07/12

SCHEDA N. 4 "BILANCIO"

4.1 CONTABILITÀ

... esercizio 2012 gli enti strumentali regionali e le società partecipate della Regione Campania che, insieme alla comunità economica, provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica.

4.2 RICAPITALIZZAZIONE

4.2 Art. 1, comma 14, L.R. n. 4 del 15/03/11

Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l'amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta dell'assessore delegato, sentito l'Assessore al bilancio, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.

4.3 RISULTATO DI ESERCIZIO

4.3.1 Art. 1, comma 45 L.R. n.2 del 21/01/2010

Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l'efficienza della partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di **perdite non giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale**, i compensi degli amministratori sono ridotti ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite suddette **per tre esercizi consecutivi**, la Regione provvede alla sostituzione dell'intero organo amministrativo.

4.3.2 Art. 1 comma 551 L. 147 del 27/12/2013

Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

4.3.3 Art. 1 comma 554 L. 147 del 27/12/2013

A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento

**4.3.4 Art. 1 comma 555 L. 147 del 27/12/2013**

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Attenzione agli indirizzi della Regione in merito alla redazione del Bilancio Consolidato secondo le modalità ed i criteri individuati dal *D.lgs. 118/2011 e s.m.i.*

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
4.1 CONTABILITA'				
4.1	Adozione di un sistema di contabilità analitica	Fase start up: Relazione descrittiva sul sistema e schemi di contabilità analitica adottata A regime: Richieste puntuali in base ad esigenze conoscitive.	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida	28/01/12
4.2 RICAPITALIZZAZIONE				
4.2	Risultato di bilancio e utilizzo riserve disponibili	Risultato d'esercizio negativo per tre esercizi consecutivi ovvero utilizzo riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali salvo quanto previsto dall'articolo 2447 c.c.	Informare gli altri Dipartimenti del divieto di aumenti di capitale, di trasferimenti straordinari, di aperture di credito e di rilascio di garanzie salvo nelle eccezioni previste dalla norma	2011
4.3 RISULTATI DI ESERCIZIO				
4.3.1	a) Risultato di esercizio	a) Perdite di esercizio > 1/5 Capitale Sociale e sue giustificazioni	a) Proposta di riduzione compensi amministratori pari ad un terzo degli emolumenti percepiti	22/01/10
	b) Risultato di esercizio ultimi 3 Bilanci consecutivi	b) Perdite di esercizio > 1/5 Capitale Sociale e sue giustificazioni per 3 esercizi consecutivi	b) Proposta di sostituzione dell'intero organo amministrativo	
4.3.2	a) Risultato d'esercizio	a) Se risultato esercizio negativo non ripianato	a) Comunicare alla DG Risorse Finanziarie la necessità di accantonare in un fondo vincolato di una quota della perdita proporzionale alla partecipazione	2014

	BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	a) valore e costi della produzione b) svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica	n. 39 del 22 Giugno 2015 b) Differenza negativa	b) Comunicare alla DG Risorse Finanziarie la necessità di una quota della differenza negativa propor- zionale alla partecipazione	
		c) Ripiano perdite	c) Verificare quanto si è ripianato	c) Comunicare alla DG Risorse Finanziarie la quota ripianata da svincolare	
4.3.3		a) Risultati di bilancio delle società a partecipa- zione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affi- damento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione	a) perdite 3 esercizi consecutivi e non coerenti con un piano di risanamento preventi- vamente approvato	a) Proposta di riduzione del compenso degli am- ministratori del 30%	2015
		b) Risultati di bilancio delle società a partecipa- zione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affi- damento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione	b) perdite 2 esercizi consecutivi e non coerenti con un piano di risanamento preventivamente approvato	b) Valutare revoca per giusta causa degli ammi- nistratori	
4.3.4		Risultato di bilancio delle società a partecipa- zione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affi- damento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione diverse da quelle che svolgono servizi pubblici locali	Risultato negativo di bilancio per 4 dei 5 eserci- zi precedenti	Proposta di liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio eserci- zio e contestuale avviso al socio che gli atti di gestione adottati oltre i 6 mesi dall'approvazio- ne del bilancio sono nulli e comportano respon- sabilità erariale del socio	2017

SCHEDA N. 5 “COMPENSI”

5.1 Art. 1, comma 3, L.R. n. 4 del 15/03/2011

Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un ***dipendente*** appartenente ai rispettivi ruoli l'autorizzazione a partecipare all'amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5.2 Art. 1, comma 24, della L.R. n. 4 del 15/03/2011

ri di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di incrementi salariali con espletamento di incarichi aggiuntivi.

5.3 Art. 2 L.R. n. 24 del 27/07/12 (Campania solidale)

Le indennità ed i compensi comunque spettanti agli amministratori di società regionali possono essere **corrisposti solamente dopo** il regolare pagamento degli stipendi dei **dipendenti** delle società medesime.

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
5.1	Versamento della società al fondo del trattamento economico accessorio del personale regionale del compenso riconosciuto al dipendente regionale	Attestazione amministratore società sul versamento al fondo regionale	Restituzione somme alla regione. Eventuali ulteriori azioni con avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	17/03/11
5.2	Corresponsione di compenso per l'espletamento di incarichi aggiuntivi a favore di titolari di incarichi di livello dirigenziale presso le società	Verifica della "tabella incarichi aggiuntivi a titolari di incarichi dirigenziali" e coerenza con la normativa di riferimento	Invito alla società a recuperare le somme indebitamente percepite dal titolare di incarico dirigenziale – eventuali ulteriori azioni con avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	17/03/11
5.3	Regolarità nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti	Se i pagamenti degli stipendi dei dipendenti non sono regolari, verificare che le indennità ed i compensi agli amministratori di società regionali vengano corrisposti solo dopo il regolare pagamento dei detti stipendi	Chiedere all'amministratore la restituzione delle somme indebitamente percepite – eventuali ulteriori azioni con avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	07/08/12

SCHEDA N. 6 "ORGANI SOCIALI"

6.1 COMPOSIZIONE

6.1.1 Art. 1 comma 4 lr 4/2011

4. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma 2 della presente legge provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle società di cui al comma 2 sono nulli.

D.L. n. 95 del 06.07.2012 (Spending Review) come modificato dall'art. 1, comma 562, della

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

6.2 INCOMPATIBILITÀ

6.2.1 Art. 2, comma 4, della L.R. n. 1 del 19/01/2007

E' fatto espresso divieto nelle società partecipate anche indirettamente dalla regione Campania, nelle aziende, nelle agenzie e negli enti strumentali della regione Campania di **cumulare** cariche ovvero di ricoprire, nello stesso arco temporale, l'incarico di componente di consiglio di amministrazione - presidente o consigliere - o di collegio dei revisori contabili - presidente o componente- in più di uno dei summenzionati organismi. Non è cumulabile l'incarico di componente di comitati tecnico-scientifici nominati dalla Regione con l'incarico di componente di organismi amministrativi o di controllo di aziende ed enti della Regione o da essa partecipate.

6.2.2. Art. 4, cc 1 e 2, L.R. n. 24 del 27/07/12 (Campania trasparente)

1. Fatte salve le **incompatibilità** previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale:

- a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori;
- b) [i dipendenti dello Stato o delle regioni, addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina] (abrogato);
- c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;

o incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali, in partiti o movimenti politici. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e locali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate della Regione, enti locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale:

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)."

3. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dalla Giunta o dal Consiglio regionale. Se un soggetto riceve due nomine, e non **opta** entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta.

6.2.3 Dlgs 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (artt. 7, 9, 10, 11, 12 e 13)

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
6.1 COMPOSIZIONE				
6.1.1 6.1.2	Composizione del CdA	1) società controllate direttamente o indirettamente con fatturato superiore al 90% dell'intero fatturato: max 3 membri 2) altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta: da 3 o da 5 membri 3) per le altre società non riconducibili nei punti precedenti: max 5 membri	Ricomposizione immediata organo di amministrazione e adeguamento statutario	07/07/12
6.2 INCOMPATIBILITA'				
6.2.1 6.2.2	a) Soggetti incaricati per le cariche sociali	Verifica sul portale della trasparenza delle società della pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità	Interessare il responsabile anticorruzione presso la società ed il responsabile anticorruzione regionale per l'attivazione delle azioni successive, nonché eventuali ulteriori azioni con avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	23/01/07
6.2.3	b) Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità	Verificare che il responsabile anticorruzione della società abbia effettuato i controlli di veridicità sulle dichiarazioni	Interessare il responsabile anticorruzione presso la società ed il responsabile anticorruzione regionale per l'attivazione delle azioni successive, nonché eventuali ulteriori azioni con avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida.	07/08/12

SCHEDA N. 7 "PERSONALE"

7.1 RECLUTAMENTO

partecipazione della regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria, adottando per l'acquisto di beni e servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, procedure di selezione comparativa pubblica.

7.1.2 Art 60 comma 3 Dlgs 165/2001 modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

7.1.3 Art. 18 comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e ss.mm.ii.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, **con proprio atto di indirizzo**, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici **criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale**, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi **con propri provvedimenti** e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono **recepiti in sede di contrattazione di secondo livello**. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

7.1.4. Art.18 D.L.25 giugno 2008, n. 112 , convertito con L. n. 133 del 6 agosto 2008

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono **servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica** adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al **comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, **con propri provvedimenti**, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

7.1.5 Art. 1 comma 564 L. 147 del 27/12/2013 (x comma 563 vedi "mobilità")

Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563 della finanziaria 2014.

7.2.1 Art. 23, comma 2 della L.R. n. 1 del 27/01/2012

2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest'ultima esercita il potere di controllo ai sensi della vigente legislazione civilistica, con delibera della Giunta regionale, è fissato il **rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato**. Entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.

7.2.2 Art. 1 comma 563 L. 147 del 27/12/2013

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, **possono**, sulla base di un **accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore**, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle **organizzazioni sindacali firmatarie** del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con **il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica**. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

7.2.3 Art. 1 comma 565 L. 147 del 27/12/2013

Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonchè nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7.2.4

Art. 1 comma 566 L. 147 del 27/12/2013

Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

Art. 1 comma 567 L. 147 del 27/12/2013

Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 **possono** concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità

Art. 1 comma 567 bis L. 147 del 27/12/2013

Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

7.2.5 Art. 1 comma 568 L. 147 del 27/12/2013

Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7.3 SPESA PERSONALE (SOLO PER 2013)

(NB: i commi sotto citati sono stati abrogati dalla L. 147 del 27 dicembre 2013; le società interessate sono quelle controllate direttamente o indirettamente che hanno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del proprio fatturato)

7.3.1 Art. 4, comma 10, D.L. n. 95 del 06.07.2012 (Spending Review)

Dal 2013 le società controllate direttamente o indirettamente che hanno realizzato nel 2011 più del 90% del proprio fatturato con prestazione di servizi a favore della PA possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7.3.2 Art. 4, comma 11, D.L. n. 95 del 06.07.2012 (Spending Review)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
7.1 RECLUTAMENTO				
7.1.1	Reclutamento personale	Verifica procedure di selezione comparativa pubblica attivate sui siti o sui mezzi di informazione	Avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida	23/01/07
7.1.2	Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Funzione Pubblica del costo annuo del personale comunque utilizzato	Verifica effettiva comunicazione e richiesta invio per conoscenza al Dip. competente e anche al Dip. 51	Sollecitare invio da parte della società ed eventuali avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida	01/01/14

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA		Adozione propri provvedimenti coerenti con gli indirizzi regionali e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, recepimento in sede di contrattazione di secondo livello		Avvic  Atti della Regione  guida		2014
7.1.5	Oneri contrattuali ed assunzioni di personale					
7.1.4	1) Regole generali per il reclutamento personale o conferimento incarico da parte di società controllate che gestiscono servizi pubblici locali 2) Regole generali per il reclutamento personale o conferimento incarico da parte di altre società controllate	Verifica esistenza regolamenti pubblicati sul sito e loro conformità alla norma di riferimento		Sollecitare l'organo amministrativo ad adottare o adeguare il regolamento alla norma ed eventuale avvio dei procedimenti previsti dalle linee guida		25/6/08
7.1.5	Procedure di reclutamento del personale	Verifica attivazione della procedura di mobilità approvate dalla Giunta Regionale		1) Invitare l'organo amministrativo a sospendere e/o revocare la procedura di reclutamento per attivare prioritariamente le procedure di mobilità. 2) Valutare se sussistono profili di responsabilità per danni già prodotti e attivare le azioni previste dalle linee guida.		2014
7.2 MOBILITA'						
7.2.1	Piano di razionalizzazione delle risorse umane.	Verificare la coerenza del Piano con gli indirizzi della Regione in merito al rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato.		Sollecitare adozione di un Piano coerente con gli indirizzi regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.		29/01/12
7.2.2	Procedure di mobilità.	Coerenza di eventuali accordi stipulati, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali, con il rispettivo ordinamento professionale, assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e rispetto della Delibera sull'attuazione della mobilità.		Adeguamento/revoca dell'accordo ed eventuali azioni previste dalle linee guida.		01/01/14
7.2.3	Informativa preventiva sul numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in eccedenza	Verificare: 1) avvenuto invio al Dip. della Funzione Pubblica dell'elenco del personale eccedente. 2) eventuale assunzione del personale effettuata con profilo simile per le posizioni dichiarate eccedenti. 3) rispetto delle procedure di cui alla Delibera sull'attuazione della mobilità		Per il punto 1) sollecitare la società all'invio dell'elenco al Dip. della Funz. Pubblica. Per il punto 2) e 3) eventuali azioni previste dalle linee guida.		01/01/14

		1) Verificare se gli amministratori delle società controllate abbiano provveduto a riallocare il personale interessato nell'ambito della stessa società ricorrendo a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ad attivare gli ammortizzatori sociali ovvero a collocare il personale presso altra realtà societaria controllata dalla Regione o dai suoi enti strumentali, con le modalità di cui al procedimento ex articolo 1, comma 563 2) Verificare esistenza o attivazione da parte di Regione/società di cui al comma 563 di procedure di accordi collettivi per trasferimento eccezionale presso Società interessate dello stesso tipo anche se operanti fuori dal territorio regionale. 3) Verificare che le procedure di cui al primo e al secondo punto si concludono rispettivamente entro 60/90 giorni dall'avvio	PARTE I  Atti della Regione	
7.2.4	Procedure di riallocazione del personale eccedente come da informativa preventiva.		Attivare azioni previste dalle linee guida ed eventuale potere sostitutivo	01/01/14
7.2.5	Accollo spese personale in caso di procedura di mobilità	Verificare: 1) che la società cedente non sostenga più del 30% del trattamento economico del personale interessato. 2) che le risorse siano reperite nell'ambito di disponibilità di bilancio. 3) che comunque avvengano senza maggiori oneri per la finanza pubblica.	Attivare azioni previste dalle linee guida	01/01/14
7.3 SPESE PERSONALE (SOLO PER 2013)				
7.3.1	Spesa, sostenuta nel 2013, per personale a tempo determinato ovvero per contratti di Co.Co.Co. per le società che hanno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del proprio fatturato.	Verificare che la spesa sostenuta nel 2013 non sia superiore al 50 % di quella sostenuta nel 2009 come da tabella specifica da rilevazione periodica.	Attivare azioni previste dalle linee guida	Solo 2013
7.3.2	Spesa sostenuta nel 2013 per trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio, dei singoli per le società che hanno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del proprio fatturato.	Verificare che la spesa sostenuta nel 2013 non superi quella sostenuta nel 2011 per i singoli dipendenti.	Attivare azioni previste dalle linee guida.	Solo 2013

8.1 Art. 1 comma 4 della Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”.

1. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.”.

8.2 Art. 18, comma 3 L.R. n. 1 del 27/01/2012

3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le società (*) partecipate della Regione, le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende ospedaliere (AO) sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti o sul sito della Regione Campania, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente visibile, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tutti gli atti amministrativi adottati, delibere, determine dirigenziali, regolamenti attuativi.

(*) Si intendono le società individuate dall’art. 11 del D. Lgs. 33/2013

8.3 Art. 22 dlgs 33 20/4/2013

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) omissis

b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) omissis

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le **società partecipate** dalla Regione Campania, le società controllate e le aziende ospedaliere sono tenuti a **pubblicare**, sui rispettivi siti istituzionali, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), **gli obiettivi annuali dei dirigenti delle strutture organizzative**, nonché le **informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance**.

8.5 Art. 47 D. lgs n. 33 del 20/4/2013 - Sanzioni per casi specifici

1. omissis

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla **legge 24 novembre 1981, n. 689**.

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
8.1	Sito Web delle società dipendenti o partecipate maggioritarie	Verifica diretta sul sito della società di quanto previsto dalla norma	Attivare azioni previste dalle linee generali e quelle conseguenti alle eventuali violazioni alla normativa nazionale in materia di trasparenza e pubblicità	2010
8.2 8.4	Sito Web delle società partecipate	8.2 Verificare che siano pubblicati, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente visibile quanto previsto dalla norma di cui al punto 8.2 e 8.4	Attivare azioni previste dalle linee generali e quelle conseguenti alle eventuali violazioni alla normativa nazionale in materia di trasparenza e pubblicità	28/01/12
		8.4 Verificare la pubblicazione integrale e in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile quanto previsto dalla norma		20/04/13
8.3	Sito Web della Regione	Verifica trasmissione da parte delle società dei dati necessari alla pubblicazione sul portale e la completezza della pubblicazione	Attivare azioni previste dalle linee generali. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qual si voglia titolo.	20/04/13

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	8.5 Indennità di risultato Amministratori societari	n. 39 del 22 Giugno 2015 Verifica della necessaria comunicazione entro trenta giorni dal recepimento dell'indennità	Attivare azioni previste dalle linee generali. Comur  Atti della Regione competente per attivare l'irrogazione delle sanzioni previste dalla norma.	05/04/13
--	---	--	---	----------

SCHEDA NORMATIVA N. 9 “VARIE”

9.1 DISMISSIONI

9.1.1 Art. 1 comma 569 L. 147 del 27/12/2013

Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

9.2 LEGGE 241/90

9.2.1 Art. 29 comma 1 legge 241 del 7/8/1990 come sostituito dal comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69

Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.

Rif.	Punti critici da monitorare	Controllo	Azioni da intraprendere in caso di esito negativo	Vigente dal
9.1 DISMISSIONI				
9.1.1	Partecipazioni cessate al 01/01/2015	Se le società, la cui partecipazione è cessata, hanno liquidato in denaro il valore della quota regionale in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile entro dodici mesi dalla cessazione	Attivare azioni previste dalle linee guida.	01/01/15
9.2 LEGGE 241/90				

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	totale o prevalente capitale	<i>n. 39 del 22 Giugno 2015</i>	PARTE I  Atti della Regione	
9.2.1	pubblico, che esercitano funzioni amministrative	Verificare rispetto delle disposizioni della legge 241/90.	Attivare azioni previste dalle linee guida.	2009

(Per Cassa)

Causale	Importo		Soggetto trasferente ¹		Fonte ²	
	Anno n	Anno n-1	Anno n	Anno n-1	Anno n	Anno n-1
In c/esercizio						
di cui:						
- corrispettivi						
- riscossione diritti e canoni						
- retrocessione costi del personale						
In c/impianti						
Per concessione crediti						
Per coperture perdite						
Per aumenti di capitale						
Altre finalità: (da specificare)						

1) Ministero, Regione, Enti locali altrimenti altri soggetti (indicare il soggetto che ha assunto l'atto di trasferimento)

2) Comunitaria, Nazionale, Regionale, Enti Locali, Altri Enti, Altri Soggetti (nel caso di più fonti per un medesimo trasferimento suddividere lo stesso su più righe)

		Anno n		Anno n-1	
		n.	Importo ⁵	n.	Importo ⁵
1	Consulenze ¹				
1.1	<i>di cui per la Società</i>				
1.2	<i>di cui per gli Amministratori</i>				
2	Incarichi di studio ²				
3	Incarichi di ricerca ³				
4	Prestazioni professionali connesse a specifici servizi e/o interventi ⁴ di cui (<i>specificare</i>):				
4.1					
4.2					
4.3					
4.4					
	TOTALE				

1) Le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno;

2) Si intendono quegli incarichi dove è richiesta la consegna di una relazione finale scritta;

3) Si intendono quegli incarichi affidati in virtù di una preventiva definizione di un programma di ricerca;

4) Si intendono i servizi professionali tipici connessi a prestazioni di natura tecnica, fiscale, giuslavoristica, attività previste dal T.U. D.lgs. n. 81/08, ecc. ovvero riservate per legge a soggetti iscritti in appositi ordini professionali;

5) Indicare, ad eccezione delle prestazioni professionali connesse a specifici servizi, l'intero importo riconosciuto con l'atto deliberativo di conferimento;

della REGIONE CAMPANIA

n. 39 del 22 Giugno 2015

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Attività

Att

TABELLA C2) DIRIGENTI

	Anno n		Anno n-1	
	n.	Importo	n.	Importo
Trattamento ordinario corrisposto				
Prermialità corrisposte				
Benefit riconosciuti (valore economico)				
Compenso per incarichi aggiuntivi				

Organo Sociale	Compenso al netto degli oneri		Rimborsi		Oneri su compenso a carico della Società		Altro	
	Anno n	Anno n-1	Anno n	Anno n-1	Anno n	Anno n-1	Anno n	Anno n-1

TABELLA E) SPESE DI RAPPRESENTANZA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 39 del 22 Giugno 2015

PARTE I  Atti della Regione

Tipologia di spesa	Anno n	Anno n-1
Sponsorizzazioni		
Relazioni pubbliche		
Convegni		
Mostre		
Pubblicità		
Rappresentanza		
Totale		

TABELLA F) ACQUISTI PER BENI E SERVIZI NELL'ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 39 del 22 Giugno 2015

Acquisti effettuati (1)	Procedura adottata (2)	Importo del bene acquistato e/o servizio affidato

1) Oggetto dell'acquisto

2) Indicare se tramite centrale di committenza, procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, cottimo fiduciario, altro (da specificare)

Anno di iscrizione del credito (1)	Atto (DGR/DD/Altro)	Direzione Generale di riferimento per l'atto	Credito originario	Riscossioni	Credito residuo (2)

1) Riferito all'anno in cui il credito sorge e per la prima volta viene iscritto in bilancio

2) E' coincidente al credito iscritto nel bilancio del presente esercizio (voce crediti C2)

Anno di iscrizione del debito originario	Motivazioni	Direzione Generale di riferimento	Debito originario	Pagamenti	Debito residuo